

E.N.P.A.C.L.

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

Regolamento di previdenza e assistenza

Versione approvata dai Ministeri vigilanti con nota direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, protocollo 36/0016559/MA004.A007 del 15 novembre 2013, di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2013.

TITOLO I DELLE PRESTAZIONI

Articolo 1 Prestazioni

1. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i Consulenti del Lavoro, di seguito "Ente", riconosce a favore degli iscritti le seguenti prestazioni:

- a) vecchiaia
- b) vecchiaia anticipata
- c) inabilità
- d) invalidità
- e) reversibilità e indirette
- f) indennità di maternità
- g) provvidenze straordinarie

L'Ente inoltre provvede ad erogare trattamenti pensionistici ai sensi della normativa vigente in materia di totalizzazione.

2. Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici di invalidità e inabilità – salvo quanto previsto dal successivo art. 8, comma 3 - decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda.

3. Le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata, inabilità ed invalidità non sono cumulabili tra loro.

4. Le pensioni sono compatibili con i trattamenti pensionistici erogati da altri istituti previdenziali.

Articolo 2 Presentazione della domanda

La domanda diretta al riconoscimento del diritto alla pensione deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata da copia del documento di identità. Deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o altri strumenti telematici messi a disposizione dall'Ente stesso. Può altresì essere consegnata a mano presso la sede dell'Ente direttamente dall'interessato, oppure inviata per raccomandata e, in tal caso, si intende presentata nel giorno risultante dal timbro a data apposto dall'ufficio postale di partenza.

Articolo 3 Ritardo nella presentazione della domanda

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, reversibilità e indiretta, gli arretrati di pensione spettano per un massimo di due annualità, senza interessi.

Articolo 4

Ricorso avverso i provvedimenti dell'Ente

Contro i provvedimenti dell'Ente gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

La decisione amministrativa del Consiglio di Amministrazione è pronunciata entro i novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso medesimo.

Articolo 5

Pensione di vecchiaia

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto sessantasei anni di età e abbiano maturato almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione all'Ente, sempreché la misura della pensione spettante non sia inferiore a cinque volte l'importo del contributo soggettivo minimo a carico degli iscritti nell'anno di maturazione del diritto, come determinato ai sensi dell'articolo 37 del presente Regolamento. La misura minima della pensione non è richiesta per coloro che abbiano compiuto il settantesimo anno di età. La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il requisito anagrafico di cui al comma 1 è aumentato di un anno ogni tre solari, fino al raggiungimento del settantesimo anno di età.

3. Con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la quota di pensione annua corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi soggettivi versati, nonché delle somme corrisposte a titolo di riscatto, di ricongiunzione e contribuzione volontaria, per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A della legge 8 agosto 1995 n.335 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'iscritto al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi.

4. Per gli iscritti che possono far valere periodi di contribuzione antecedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento, la pensione calcolata con il metodo contributivo è maggiorata di tanti trentesimi, quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino al 31 dicembre 2009 e dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore del presente Regolamento, delle pensioni base in misura fissa, come stabilite per ciascun periodo dalla previgente normativa, e precisamente:

a) per gli anni di iscrizione maturati fino al 31 dicembre 2009 euro 8.773,00;

b) per gli anni dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore del presente Regolamento euro 9.000,00.

Detti importi sono soggetti a rivalutazione sulla base del tasso annuo di inflazione monetaria rilevato dall'Istat nell'anno precedente quello da rivalutare, fino all'anno di pensionamento.

5. La misura della pensione, come determinata in base ai commi 3 e 4, è aumentata in funzione dei versamenti per contribuzione integrativa nella misura così stabilita:

a) di una quota pari al 7,5 per cento dell'ammontare fino al 31 dicembre 1991 dei contributi per marche "Russo Spena";

b) di una quota pari al 10 per cento dei contributi integrativi versati sino al 31 dicembre 2002;

- c) di una quota pari all'8 per cento dei contributi integrativi versati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore del presente Regolamento;
- d) di una quota calcolata con i criteri di cui al precedente comma 3, prendendo a base il contributo integrativo tempo per tempo versato a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con esclusione, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, dell'importo relativo ad un quarto di tale contributo, ovvero, ove superiore, dell'importo minimo di cui al punto 4 del successivo articolo 38, come annualmente determinato.
6. Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è pari al 90 per cento della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dall'Ente con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. E' comunque garantito un tasso minimo annuo di capitalizzazione pari all'1,5 per cento. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello derivante dall'applicazione della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.335, si applica quest'ultimo.
7. Il tasso annuo di capitalizzazione è stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre ad approvazione dei Ministeri vigilanti.

Articolo 6

Pensione di vecchiaia anticipata

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la pensione di vecchiaia anticipata è riconosciuta a coloro i quali siano in possesso del requisito anagrafico dei sessanta anni di età e abbiano maturato almeno trentasei annualità di iscrizione e contribuzione, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando il requisito anagrafico di cui al comma 1, quello di iscrizione e contribuzione è aumentato di un anno ogni due solari, fino a quaranta anni.
3. Il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata è subordinato alla cancellazione dall'Albo dei Consulenti del Lavoro, unicamente per coloro che abbiano maturato un'anzianità contributiva e di iscrizione inferiore a quaranta anni. In detti casi la pensione decorre dal mese successivo a quello di cancellazione.
4. La misura della pensione di vecchiaia anticipata è determinata con le disposizioni di cui all'articolo 5.
5. In caso di reinscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro la corresponsione della pensione è interrotta con effetto da tale momento ed è ripristinata dal giorno successivo alla nuova cancellazione.

Articolo 7

Supplemento pensionistico per il trattamento di vecchiaia e vecchiaia anticipata.

1. Coloro che dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata continuano l'esercizio della professione, hanno diritto ad un supplemento della pensione stessa, da erogare al compimento di ogni triennio in base ai contributi soggettivi ed integrativi versati nel periodo, calcolato a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza del trattamento pensionistico.
2. La misura del supplemento è determinata con le modalità di cui all'articolo 5.
3. Per le annualità di contribuzione antecedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento, la misura del supplemento è determinata in base alla previgente normativa.
4. Il supplemento si applica, con le modalità richiamate, anche ai trattamenti erogati in regime di totalizzazione.

5. La contribuzione versata dalla decorrenza della pensione alla data del 31 dicembre dello stesso anno, è utile per la rideterminazione della pensione, calcolata con le modalità di cui all'articolo 5.

Articolo 8

Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità è riconosciuta all'iscritto che, a causa di malattia o infortunio, abbia subito, successivamente all'iscrizione all'Ente, la perdita totale e permanente della capacità all'esercizio della professione, sempreché sussistano i seguenti altri requisiti:

- a) l'iscritto abbia compiuto e versato almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione. Si prescinde da tali requisiti ove l'inabilità sia causata da infortunio;
- b) la totale e permanente inabilità si sia verificata dopo l'iscrizione all'Ente, anche se la patologia responsabile sia precedente all'iscrizione;
- c) sia presentata domanda in costanza di iscrizione all'Ente.

2. Per il calcolo della pensione di inabilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5. La misura della pensione non può essere inferiore a cinque volte l'importo del contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno della presentazione della domanda.

3. Il riconoscimento della pensione di inabilità è subordinato alla cancellazione dall'Albo dei Consulenti del Lavoro. L'iscritto che non vi abbia già provveduto è tenuto, a pena di decadenza, alla cancellazione dall'Albo entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione.

4. La pensione di inabilità è corrisposta con decorrenza dal mese successivo a quello di cancellazione dall'Albo dei Consulenti del Lavoro.

5. Qualora in sede di visita medica sia accertato che non sussistono le condizioni di perdita totale e permanente della capacità all'esercizio della professione bensì quelle per il riconoscimento della pensione di invalidità, quest'ultima può essere concessa in subordine alla pensione di inabilità.

6. La pensione di inabilità è revocata in caso di nuova iscrizione.

7. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilità, l'Ente può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità, purché il pensionato non abbia compiuto i settantacinque anni di età. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, se il pensionato senza giustificazione non si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio dalla data della sospensione. La visita medica è effettuata con le stesse modalità indicate al successivo articolo 10.

8. In caso di infortunio, l'Ente è tenuto ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell'eventuale terzo responsabile.

Articolo 9

Documentazione per la pensione di inabilità

1. La domanda di pensione di inabilità deve documentare nelle forme dell'autodichiarazione:

- a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;
- b) nel caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga dell'Ente nei confronti del responsabile del danno o dell'eventuale assicuratore.

2. Alla domanda deve essere allegata:

- a) documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento inabilitante;
- b) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile e i suoi aventi causa ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo

ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso, in ogni caso, il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

Articolo 10

Commissione medica e modalità di accertamento

L'accertamento dello stato di inabilità totale e permanente all'esercizio della professione è effettuato entro novanta giorni dalla data di ricezione da parte dell'Ente della domanda, completa della documentazione di cui al precedente articolo 9. Ad esso provvede un'apposita Commissione composta da tre sanitari di fiducia dell'Ente che, effettuata la visita medica in Roma, redige un verbale in merito alle condizioni di salute del richiedente, esprimendo motivato parere circa l'esistenza o meno dello stato di inabilità all'esercizio della professione.

Nel caso in cui il Consulente del Lavoro, per oggettivi motivi di salute, sia impossibilitato a sottoporsi a visita medica in Roma, può, su presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica sia effettuata presso il proprio domicilio da uno dei sanitari designato dalla Commissione.

In detta ipotesi il termine di cui al primo comma è ulteriormente prorogato compatibilmente con i tempi necessari ad organizzare la visita domiciliare.

In tal caso il sanitario redige apposito verbale, il quale è esaminato dalla Commissione medica, che stabilisce collegialmente l'esistenza o meno dell'inabilità, nei modi indicati nel successivo articolo 12.

Articolo 11

Accertamento di speciali stati inabilitanti

In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in modo inequivocabile da documentazione certa allegata alla domanda e come tale riconosciuta all'unanimità dai componenti della Commissione medica, l'Ente può provvedere senza che si proceda a visita medica.

Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma l'inabilità totale e permanente all'esercizio della professione possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione può essere ugualmente adottato, anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

Articolo 12

Compiti della Commissione medica

La Commissione medica invia agli uffici dell'Ente la relazione contenente:

- a) l'indicazione e la descrizione della infermità riscontrata;
- b) la valutazione motivata della esistenza o meno della totale e permanente incapacità dell'iscritto all'esercizio della professione con l'indicazione dell'epoca di insorgenza dello stato di inabilità;
- c) il parere sulla revisionabilità delle condizioni di inabilità.

La Commissione medica correda la propria relazione con tutti i documenti prodotti dal richiedente, nonché con gli originali di quelli relativi agli ulteriori, eventuali accertamenti eseguiti.

Articolo 13

Reiezione e ricorso

Il provvedimento di reiezione della domanda di pensione di inabilità è notificato all'interessato con l'indicazione della motivazione e con l'esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.

Il ricorso è diretto al Consiglio di Amministrazione dell'Ente e deve essere trasmesso all'Ente con le stesse modalità di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito della domanda.

Il Consiglio di Amministrazione deferisce il nuovo accertamento dello stato di inabilità ad un Collegio composto da tre medici: uno nominato dal Presidente dell'Ente; uno dal ricorrente ed il terzo, scelto in accordo dai primi due medici, che assume le funzioni di Presidente.

In mancanza di accordo, il terzo medico è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Roma.

Il Presidente del Collegio decide il luogo e le modalità di espletamento della visita collegiale.

Il ricorrente sostiene le spese per il sanitario di propria fiducia; le spese per gli altri due sanitari sono a carico dell'Ente; le spese per gli eventuali accertamenti diagnostici disposti dal Collegio sono anticipate dall'Ente e poste a carico della parte soccombente.

L'esito della visita è comunicato all'Ente dal Presidente del Collegio medico con le stesse modalità previste dal precedente articolo 12.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminato il ricorso, decide circa l'accoglimento o la reiezione del medesimo.

Articolo 14

Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta, in modo permanente, a meno di un terzo a causa di malattia o infortunio sopravvenuto all'iscrizione all'Ente medesimo. Deve altresì concorrere il requisito di dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione ovvero di cinque anni di iscrizione e contribuzione nel caso in cui l'evento invalidante, in costanza di rapporto assicurativo, sia causato da infortunio. La domanda deve essere presentata in costanza di iscrizione all'Ente.

2. Sussiste diritto a pensione di invalidità anche quando la riduzione della capacità all'esercizio della professione preesista al rapporto previdenziale purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. I trattamenti pensionistici di invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. La misura della pensione di invalidità è pari al settanta per cento di quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 e non può comunque essere di misura inferiore al settanta per cento di cinque volte l'importo del contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno di presentazione della domanda di pensione di invalidità, come determinato ai sensi dell'articolo 37 del presente Regolamento.

4. L'Ente accerta, con le stesse modalità indicate nel precedente articolo 10, ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della liquidazione siano state dichiarate revisionabili, la persistenza della invalidità e, sulla base dell'accertamento, conferma o revoca la pensione. La pensione è definitiva quando l'invalidità, dopo la liquidazione, sia stata confermata tre volte.

L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

5. Il pensionato di invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 5 e 6, in sostituzione della pensione di invalidità.

6. La pensione di invalidità può inoltre essere trasformata in pensione di inabilità nell'ipotesi in cui le condizioni fisiche del pensionato iscritto si siano ulteriormente aggravate fino alla perdita totale e permanente della capacità professionale.

7. In caso di infortunio, l'Ente è tenuto ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell'eventuale terzo responsabile.

Articolo 15

Documentazione per la pensione di invalidità

1. La domanda di pensione di invalidità deve documentare nella forma dell'autodichiarazione:

- a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;
- b) in caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga dell'Ente nei confronti del responsabile o dell'eventuale assicuratore.

2. Alla domanda deve essere allegata:

- a) documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento invalidante;
- b) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso, in ogni caso, il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

Articolo 16

Commissione medica e modalità di accertamento

L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato da una apposita Commissione composta da tre sanitari di fiducia dell'Ente nei modi e nei tempi indicati dal precedente articolo 10.

Articolo 17

Accertamento di speciali stati invalidanti

1. In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in modo inequivocabile da documentazione certa allegata alla domanda e come tale riconosciuta all'unanimità dai componenti della Commissione medica, l'Ente può provvedere senza che si proceda a visita medica.

2. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici e l'invalidità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione di invalidità può essere adottato a posteriori anche ai fini della reversibilità della pensione stessa ai superstiti aventi diritto.

Articolo 18

Compiti della Commissione medica

La Commissione medica, una volta eseguiti gli accertamenti, invia agli uffici dell'Ente la relazione contenente i dati relativi alla invalidità.

Articolo 19

Reiezione e ricorso

In caso di reiezione della domanda di pensione di invalidità o di ricorso avverso tale decisione, si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 13.

Articolo 20

Pensioni di reversibilità e indirette

1. Le pensioni di cui agli articoli 5, 6 e 22 del presente Regolamento, nonché la rendita e la pensione contributiva erogate in base al previgente Regolamento, sono reversibili ai superstiti nelle seguenti misure:

- a) il sessanta per cento al coniuge;
 - b) il venti per cento a ciascun figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro;
- La quota totale erogata ai superstiti non può superare il massimo complessivo del cento per cento.
- c) in mancanza del coniuge, o alla sua morte, il sessanta per cento ad un solo figlio minorenni, o maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro;
 - d) il quaranta per cento a ciascun figlio nell'ipotesi di due figli minorenni o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro;
 - e) il cento per cento a tre o più figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro;
 - f) in mancanza di coniuge e di figli aventi diritto a trattamento pensionistico, il cinquanta per cento al genitore inabile a qualsiasi proficuo lavoro e privo di reddito o con redditi inferiori alla metà dell'importo fissato dall'articolo 5, comma 1 del presente Regolamento;
 - g) il sessanta per cento ai due genitori inabili a qualsiasi proficuo lavoro e privi di reddito o con redditi complessivi inferiori all'importo fissato dall'articolo 5, comma 1, del presente Regolamento.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nella ipotesi in cui il de cuius al momento del matrimonio avesse una età anagrafica maggiore di sessantacinque anni e una differenza di età rispetto al coniuge superiore a 20 anni, le aliquote di pensione di cui al comma 1 sono proporzionalmente ridotte del dieci per cento per ogni anno di matrimonio mancante a dieci.
3. Le pensioni di cui agli articoli 8 e 14 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1.
4. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge e ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori dell'assicurato che sia stato iscritto e che abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente nei dieci anni antecedenti l'evento. Essa spetta nelle percentuali di cui al comma 1, da applicare ad un importo determinato con i criteri previsti per la pensione di vecchiaia. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto ad una età inferiore a quella stabilita per l'accesso alla pensione di vecchiaia, si applicano i coefficienti di trasformazione relativi al requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
5. Sono equiparati ai figli minorenni, fino al compimento dei ventuno anni di età, i figli che frequentano scuole medie superiori nonché, al compimento di ventisei anni di età, i figli che frequentano corsi di studio universitari, entro il limite di durata legale del corso stesso.
6. Si intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia di diritto di famiglia.
7. Le pensioni di reversibilità e indirette decorrono dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso.

Articolo 21

Norme comuni ai trattamenti previdenziali e assistenziali

1. La posizione contributiva del Consulente del Lavoro si intende regolare nel caso in cui siano stati assolti gli obblighi di cui all'articolo 40 del presente Regolamento e risultino interamente versati i contributi obbligatori, le sanzioni, gli interessi e le spese.
2. In caso di irregolarità contributiva, i trattamenti pensionistici, i relativi supplementi ed integrazioni, decorrono dal mese successivo all'avvenuto pagamento di quanto dovuto al punto 1, sempreché risultino maturati gli ulteriori requisiti previsti per i predetti trattamenti pensionistici.
3. Nei casi di rateazione dei debiti contributivi di cui al Titolo III del presente Regolamento, la regolarità contributiva si determina con il versamento dell'ultima rata.
4. Ai Consulenti del Lavoro che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno maturato i requisiti anagrafici, di iscrizione e di effettiva contribuzione per l'accesso alle prestazioni previste dalla previgente normativa, la pensione è riconosciuta sulla base di detta normativa.

Articolo 22

Pensione aggiuntiva

A tutti gli iscritti all'Ente che, a far data dal 1° gennaio 2010, abbiano effettuato versamenti a titolo di contribuzione soggettiva facoltativa ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, è corrisposta una pensione aggiuntiva alla pensione base calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 23

Pagamento delle pensioni

Le pensioni di cui al presente Regolamento sono pagate in tredici mensilità di uguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Articolo 24

Rivalutazione delle pensioni

1. Gli importi di tutte le pensioni erogate sono rivalutati annualmente in base alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.
2. La rivalutazione di cui al comma 1 è annualmente deliberata del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
3. Per i primi cinque anni a decorrere da quello di entrata in vigore del presente Regolamento, in deroga al comma 1 del presente articolo, la rivalutazione è applicata annualmente nella seguente misura:
 - a) cento per cento per l'importo di pensione sino ai due terzi del contributo soggettivo minimo, di cui all'articolo 37, comma 2;
 - b) settantacinque per cento per la parte eccedente il limite di cui alla lettera a).

Articolo 25

Provvidenze straordinarie

1. Giusta quanto disposto dall'articolo 4 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di erogare provvidenze straordinarie a favore dei soggetti indicati nel successivo articolo 26, secondo le norme del presente Regolamento.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono definitive e debbono comunque essere sempre motivate.

Articolo 26

Soggetti beneficiari

Le provvidenze straordinarie possono essere erogate agli iscritti, ai pensionati dell'Ente iscritti, al coniuge e ai familiari titolari di pensione di reversibilità e indiretta di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e) dello Statuto, che vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze o da situazioni di notevole gravità, in conformità a quanto stabilito nei successivi articoli.

Articolo 27

Condizioni per l'erogazione

1. Le provvidenze straordinarie possono essere erogate a condizione che:
 - a) l'iscritto sia in regola con il versamento delle quote di iscrizione all'Albo provinciale di appartenenza;

- b) nei confronti dell'iscritto non sia in corso un provvedimento di sospensione dall'esercizio della attività professionale;
 - c) l'iscritto sia in regola con il versamento dei contributi obbligatori dovuti all'ENPACL. Nei casi di rateazione dei debiti contributivi di cui al Titolo III del presente Regolamento, la regolarità contributiva si determina con il versamento dell'ultima rata;
 - d) in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, alla data della morte, sussistano tutti i requisiti suddetti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nel solo caso di cui alla lettera a) del successivo articolo 28, con provvedimento motivato, può concedere provvidenze straordinarie in deroga alle condizioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 28

Tipologia delle situazioni di gravità

Costituiscono circostanze o situazioni di notevole gravità, di cui al precedente articolo 26, quelle derivanti da:

- a) calamità naturali;
- b) furto o incendio del materiale e dell'attrezzatura dello studio, purché non dipendenti da dolo o da colpa grave, tali da impedire e/o compromettere il normale esercizio della professione e/o l'integrità fisica della persona stessa;
- c) malattie, infortuni e situazioni di tale bisogno che determinino condizioni di particolare disagio economico dell'iscritto o pensionato e dei suoi familiari;
- d) decesso dell'iscritto o del pensionato quando determini uno stato di tale disagio economico per i familiari superstiti da compromettere le minime esigenze di sussistenza.

Articolo 29

Modalità per ottenere le provvidenze straordinarie

1. Per ottenere le provvidenze straordinarie il richiedente deve inviare domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione, descrivendo in forma particolareggiata le circostanze o situazioni di notevole gravità che hanno determinato lo stato di particolare bisogno.
2. I documenti che debbono essere inviati a corredo della domanda e che comunque possono essere trasmessi in periodo successivo, sono:
 - a) autocertificazione attestante la regolarità di iscrizione e contribuzione dell'iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro di appartenenza;
 - b) dichiarazione attestante di non aver fruito da altro Ente o Cassa di analoga prestazione;
 - c) dichiarazione o certificazione rilasciata dall'autorità competente attestante la veridicità e la gravità dell'evento che ha determinato una delle condizioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 28;
 - d) autocertificazione dello stato di famiglia e, ove necessari, del decesso;
 - e) ogni e qualsiasi altra documentazione che, a richiesta dell'Ente, si renda necessaria per l'istruzione della pratica.

Articolo 30

Misura delle provvidenze straordinarie

1. Le provvidenze straordinarie potranno essere erogate nella misura che il Consiglio di Amministrazione riterrà congrua, per un importo non superiore a 10 volte l'importo del contributo soggettivo minimo vigente al momento della delibera. Il predetto limite è aumentato di un importo pari allo stesso contributo soggettivo minimo per ciascun familiare a carico.

2. Per ciascuna circostanza o situazione di notevole gravità di cui al precedente articolo 28, al richiedente non può essere erogata più di una provvidenza straordinaria per ogni anno solare.

Articolo 31

Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti

I Consulenti del Lavoro appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n.336 e successive modificazioni ed integrazioni che non abbiano fruito o non abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione, ancorché già in atto alla data di entrata in vigore della legge 15 aprile 1985 n.140.

La maggiorazione, a totale carico del bilancio dello Stato, nei cui confronti è ripetibile, è soggetta alla disciplina della perequazione automatica, è concedibile su domanda e decorre, per le pensioni già in essere, dal 1 gennaio 1985, e per le pensioni future, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

La maggiorazione non viene assorbita dalla integrazione al minimo e non trasforma la pensione in superiore al minimo.

Gli aventi diritto, ivi inclusi i titolari di pensione di reversibilità, possono presentare, in luogo della documentazione prescritta, autocertificazione attestante la ricorrenza dei requisiti combattentistici. La domanda deve dare atto della appartenenza alle categorie richiamate dalla norma generale e la dichiarazione dell'assenza del titolo a godere della mancata fruizione del beneficio di cui trattasi presso qualsiasi altro ordinamento pensionistico.

Articolo 32

Indennità di maternità

1. L'Ente eroga agli iscritti indennità di maternità in applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa, in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere :

a) inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'ottanta per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981 n.537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo;

b) superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 2, ferma restando la potestà da parte dell'Ente di stabilire, con delibera del Consiglio di Amministrazione soggetta ad approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale dei Consulenti del Lavoro e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'Ente stesso.

4. L'indennità di cui al comma 1 spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978 n.194.

5. Ai fini dell'accertamento della regolarità della posizione contributiva, l'Ente provvede d'ufficio alla verifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 21 del presente Regolamento.

Articolo 33

Termini e modalità della domanda di indennità di maternità

1. L'indennità di cui all'articolo 32 è corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, a seguito di apposita domanda presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'evento.
2. La domanda, presentata con le modalità di cui all'articolo 2, deve essere corredata da :
 - a) copia del documento di identità del richiedente;
 - b) certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto. Nel caso di presentazione della domanda in data successiva al parto, certificato di nascita e autocertificazione di stato di famiglia;
 - c) autocertificazione attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) copia del modello di dichiarazione dal quale risulti il reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito di lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

Articolo 34

Indennità in caso di interruzione della gravidanza

1. In caso di interruzione della gravidanza, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978 n.194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'articolo 32 del presente Regolamento è corrisposta nella misura pari all'ottanta per cento di un dodicesimo del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente quello dell'evento.
2. La domanda deve essere presentata nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 33. Nei casi di cui al presente articolo, la documentazione di cui alla lettera b) dell'articolo 33 è sostituita da certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria che ha fornito le prestazioni, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978 n. 194.

Articolo 35

Indennità in caso di adozione e affidamento

1. L'indennità di cui all'articolo 32 del presente Regolamento spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di età. Nel caso di adozione internazionale, l'indennità di maternità spetta all'ingresso del minore adottato o affidato, anche se il minore stesso abbia superato i sei anni e fino alla maggiore età.
2. La domanda deve essere presentata nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 33. Nei casi di cui al presente articolo, la documentazione di cui alla lettera b) dell'articolo 33 è sostituita da idonea dichiarazione attestante la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia nonché da copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.

Articolo 36

Copertura degli oneri

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 32, 34 e 35, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975 n. 160 e successive modificazioni. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, la ridefinizione del contributo dovuto

dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II DEI CONTRIBUTI

Articolo 37

Contributo soggettivo

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1991 n.249 e dell'articolo 9 dello Statuto dell'Ente, gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro che siano iscritti all'Ente, ivi compresi i pensionati dell'Ente, sono obbligati al versamento di un contributo soggettivo annuo.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il contributo soggettivo dovuto per ciascun anno è calcolato in misura pari al dodici per cento del reddito professionale, nel limite massimo di euro 95.000,00, prodotto sotto qualsiasi forma nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale. E' in ogni caso dovuto un contributo soggettivo annuo minimo di euro 2.040,00 corrispondente a un reddito minimo di euro 17.000,00.
3. Tali limiti sono annualmente rivalutati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat.
4. Per i periodi di iscrizione inferiori all'anno solare, il contributo soggettivo annuo minimo è rapportato a mese.
5. I giovani con meno di trentacinque anni di età che si iscrivono per la prima volta all'Ente, sono tenuti, per l'anno di iscrizione e per i quattro anni solari successivi, al versamento del contributo soggettivo calcolato con l'applicazione del cinquanta per cento dell'aliquota di cui al comma 2 e hanno facoltà di chiedere, con decorrenza dal mese successivo alla richiesta, l'applicazione dell'aliquota intera.
6. I pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata iscritti all'Ente sono obbligati al versamento del contributo soggettivo nella misura intera, salva la facoltà di optare per la riduzione al cinquanta per cento dell'aliquota di cui al comma 2, da applicarsi sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale di Consulente del Lavoro. La riduzione decorre dal mese successivo alla richiesta.
7. La riduzione di cui ai precedenti commi 5 e 6 si applica anche al contributo soggettivo annuo previsto al comma 2 del presente articolo.

Articolo 38

Contributo integrativo

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1991 n.249 e dell'articolo 9 dello Statuto dell'Ente, gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro, ivi compresi i pensionati dell'Ente, sono obbligati al versamento di un contributo integrativo.
2. I Consulenti del Lavoro devono applicare una maggiorazione pari al quattro per cento su tutti i compensi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA e versarne all'Ente il relativo ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
3. Le associazioni o società tra professionisti devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al comma 2 per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi dei Consulenti del Lavoro. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

4. Il contributo integrativo non può essere inferiore a euro 300,00 annui. Tale importo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, è rivalutato annualmente in base alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat.

5. La maggiorazione percentuale e il volume d'affari di cui al comma 2 si riferiscono ai compensi relativi all'esercizio dell'attività professionale di Consulente del Lavoro o ad essa connessa o riconducibile.

Articolo 39

Variabilità del contributo soggettivo e integrativo

1. L'Assemblea dei Delegati dell'Ente, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni tre anni o quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la variazione:

- a) dell'aliquota di cui al comma 2 dell'articolo 37;
- b) dei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 37;
- c) dell'aliquota di cui al comma 2 dell'articolo 38;
- d) della misura minima di cui al comma 4 dell'articolo 38.

Articolo 40

Comunicazioni obbligatorie all'Ente

1. Tutti i Consulenti del Lavoro che risultino iscritti, anche per frazione d'anno, all'Albo professionale, devono comunicare all'Ente esclusivamente in via telematica, entro il 16 settembre dell'anno successivo a quello di competenza, l'ammontare dei compensi sul quale è calcolato il contributo di cui all'articolo 38, nonché il reddito professionale conseguito.

La comunicazione deve essere comunque effettuata anche in assenza di reddito professionale, volume d'affari o di partita IVA.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere dichiarati gli accertamenti, divenuti definitivi nel corso dell'anno precedente, del reddito professionale e dei volumi d'affari ai fini IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

3. Relativamente al volume d'affari ai fini IVA dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 38, comma 3.

4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente stabilisce i criteri e le modalità per la comunicazione e il versamento dei contributi, nonché quelli per l'applicazione del presente e del successivo articolo.

5. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici dell'amministrazione finanziaria le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti i Consulenti del Lavoro, nonché i pensionati in attività.

6. Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione di cui al comma 1, il richiedente può renderla provvisoriamente. Resta fermo l'obbligo di presentare la dichiarazione definitiva nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti dal presente articolo.

7. In caso di decesso dell'iscritto, la comunicazione di cui al comma 1, ove non sia stata già presentata, deve essere prodotta dagli eredi entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1.

Articolo 41

Pagamento dei contributi

1. Il contributo soggettivo di cui all'articolo 37 può essere riscosso a mezzo di ruoli compilati dall'Ente, resi esecutivi secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette o, a richiesta dell'Ente, mediante il pagamento su conto corrente postale, bancario ovvero a mezzo avvisi di pagamento predisposti dall'istituto di credito incaricato.

L'Ente può procedere alla riscossione anche mediante le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

2. Il contributo integrativo di cui all'articolo 38 è riscosso con le stesse modalità di cui al punto precedente.

3. Il contributo integrativo è versato, in unica soluzione, entro il 16 settembre di ogni anno, salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 7. E' data facoltà, a domanda, di versare il contributo integrativo in quattro rate mensili di uguale importo, con scadenza 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre di ogni anno, con applicazione di una maggiorazione pari al tasso di interesse legale, rapportata all'importo e ai giorni oggetto di rateazione.

Nei casi di cui all'articolo 40, comma 7, il pagamento avverrà entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'Ente.

4. Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

5. Date e modalità di pagamento e di riscossione dei contributi obbligatori sono stabilite o modificate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Articolo 42

Prescrizione dei contributi

1. La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente si compie con il decorso di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. La prescrizione delle sanzioni di cui al Titolo IV del presente Regolamento si compie con il decorso di dieci anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo.

3. La prescrizione dei contributi e delle sanzioni ha efficacia estintiva. I contributi prescritti non possono essere più versati né incassati dall'Ente. Il pagamento eventualmente effettuato dà diritto alla restituzione secondo le norme del pagamento d'indebito.

4. E' in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2, della legge 5 agosto 1991 n.249.

Articolo 43

Controllo delle comunicazioni

Nei casi di discordanza tra i dati in possesso dell'Ente e quelli dichiarati ai sensi dell'articolo 40 dall'iscritto, l'Ente ha facoltà di esigere dall'iscritto medesimo o dagli aventi diritto a pensione a superstiti entro il termine di prescrizione quinquennale, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni fiscali, nonché di inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica l'articolo 40, comma 5 ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Articolo 44

Riscatti

1. E' data facoltà di riscattare, in tutto o in parte:

a) il periodo di praticantato, non superiore al periodo minimo previsto dalla legge, tempo per tempo;

b) il periodo legale per il conseguimento del titolo universitario che permette l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro;

c) il periodo di servizio militare, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, entro il limite di due anni.

2. I periodi possono essere riscattati purché non coincidenti con altri comunque considerati nell'anzianità assicurativa maturata presso l'Ente o presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
3. Per i periodi successivi l'entrata in vigore del presente Regolamento, la misura del contributo dovuto è pari, per ogni anno di riscatto, al contributo soggettivo annuo minimo in vigore nell'anno di presentazione della domanda di riscatto.
4. Per i periodi precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento, l'onere del riscatto è costituito dalla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto, da calcolare sulla base delle tabelle dei coefficienti previste dalla legge 5 marzo 1990 n.45 o in vigore al momento della domanda di riscatto. Per ogni anno di riscatto la misura della riserva matematica non può essere inferiore al contributo soggettivo annuo in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, in relazione alla fascia di appartenenza.
5. Il pagamento dei riscatti può essere effettuato in un numero massimo di rate pari alla metà del periodo riscattato.
6. Il pagamento del riscatto di cui al precedente comma 1, lettera b), può essere effettuato in un numero massimo di centoventi rate, senza applicazione di interessi.

Articolo 45

Contribuzione volontaria

1. I soggetti che siano stati iscritti e possano far valere due anni di contribuzione all'Ente, anche non continuativa, possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria, valida solo ai fini della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
L'importo del contributo volontario annuo è pari al contributo soggettivo annuo minimo in vigore nell'anno di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria.
2. I contributi volontari versati in ritardo rispetto alla data di scadenza si imputano a copertura del versamento dovuto per la rata successiva.

Articolo 46

Contribuzione facoltativa aggiuntiva

1. Tutti gli iscritti all'Ente, con esclusione dei pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata, possono versare annualmente un contributo facoltativo aggiuntivo ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto.
2. La misura del contributo è pari a euro 500,00 o multipli.

TITOLO III

DELLA RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI

Articolo 47

Disciplina della rateazione

1. Il Consulente del Lavoro debitore nei confronti dell'Ente per contribuzione soggettiva, di maternità e integrativa nonché delle relative sanzioni previste dal presente Regolamento, può chiedere la rateazione delle somme dovute.
2. La rateazione è concessa esclusivamente a domanda, per tutti i debiti afferenti annualità di contribuzione, come definite al comma 1, sino a quella antecedente l'istanza.
3. La domanda di rateazione deve riguardare l'intero debito, inteso come somma complessiva di contributo soggettivo, di maternità e integrativo nonché sanzioni, calcolate alla data di presentazione della domanda. Essa ha efficacia ricognitiva del debito.
4. Nel caso in cui la contribuzione risulti versata, la domanda può riguardare le sole sanzioni dovute.

5. La rateazione è concessa per un debito pari o superiore ad euro 2.000,00.
6. La rateazione ha periodicità mensile e durata massima di sessanta mesi. La rata minima non può essere inferiore a euro 200,00.
7. Il debito complessivo è maggiorato dell'importo derivante dall'applicazione dell'interesse di differimento e dilazione, pari al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento di presentazione della domanda, maggiorato di sei punti.
8. La rateazione è concessa anche per importi oggetto da parte dell'Ente di recupero in fase giudiziale al momento di presentazione della domanda.
9. Il piano di rientro è comunicato dall'Ente all'interessato, unitamente con l'accoglimento della domanda di rateazione.
10. Nei casi di cui al comma 8, l'accoglimento della domanda di rateazione da parte dell'Ente è subordinato al previo pagamento delle spese legali dovute, anche riferite a provvedimenti precedenti.
11. Il piano di rientro di cui al comma 9 diviene definitivo a seguito del pagamento della prima rata e non è modificabile, ad esclusione del caso di estinzione anticipata del residuo debito, con ricalcolo dell'interesse dovuto.
12. Il pagamento avviene con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 41 del presente Regolamento.
13. La rateazione è revocata d'ufficio:
 - a) in caso di mancato pagamento di almeno due rate anche non consecutive;
 - b) nel caso in cui il debitore ometta il pagamento della contribuzione corrente durante il periodo della rateazione.Le somme eventualmente già versate sono imputate dall'Ente alle annualità di contribuzione più remote.
- La revoca comporta l'attivazione o riattivazione della fase giudiziale per il recupero dei crediti vantati dall'Ente e non consente all'interessato di poter presentare nuova domanda di rateazione per le annualità di contribuzione già oggetto della precedente.
14. La rateazione può essere richiesta anche dagli eredi o dai superstiti del Consulente del Lavoro, alle medesime condizioni e modalità di cui al presente articolo.
15. Le domande di rateazione presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono disciplinate dalla previgente normativa.

TITOLO IV DEL REGIME SANZIONATORIO

Articolo 48

Regime sanzionatorio del contributo soggettivo

1. Il Consulente del Lavoro che provvede al pagamento del contributo soggettivo di cui all'articolo 37 del presente Regolamento entro novanta giorni da ciascuna delle scadenze fissate dal Consiglio di Amministrazione è tenuto a versare, oltre la quota capitale, una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato di due punti percentuali, da calcolarsi da ciascuna scadenza al giorno del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a euro 5,00 per ciascuna rata.
2. Il Consulente del Lavoro che provvede al pagamento oltre il novantesimo giorno da ciascuna scadenza è tenuto a versare, oltre la quota capitale, una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato di cinque punti percentuali, da calcolarsi da ciascuna scadenza al giorno del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a euro 10,00 per ciascuna rata.

3. La sanzione non potrà, in alcun caso, essere superiore al quaranta per cento della quota capitale. Dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione prevista, sul debito contributivo maturano interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 49

Regime sanzionatorio del contributo integrativo

1. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 40 del presente Regolamento, non seguita da rettifica entro novanta giorni, sono sanzionati ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1991 n. 249.

A) Con riferimento alla comunicazione:

i) Il Consulente del Lavoro che non provvede all'invio della comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1991 n. 249 e dall'articolo 40 del presente Regolamento, deve la sanzione di importo fisso di euro 200,00. La stessa sanzione è dovuta altresì nel caso di dichiarazione infedele, tale da determinare un contributo inferiore al dovuto.

ii) Al Consulente del Lavoro che entro 90 giorni dalla scadenza del termine provvede all'invio della comunicazione obbligatoria in presenza di un volume d'affari uguale a zero non si applica la sanzione di cui al punto i).

iii) Al Consulente del Lavoro che provvede all'invio della comunicazione obbligatoria entro 90 giorni dalla scadenza del termine, in presenza di un volume di affari maggiore di zero, si applica la sanzione ridotta di euro 40,00.

iv) Al Consulente del Lavoro che ottemperi all'obbligo della comunicazione oltre i 90 giorni dalla scadenza si applica la sanzione fissa di euro 200,00 sia nel caso in cui venga dichiarato un volume d'affari pari a zero sia nel caso in cui sia dichiarato un volume d'affari maggiore di zero.

v) Le sanzioni di cui ai punti precedenti non sono trasmissibili agli eredi.

B) Con riferimento al versamento:

i) Il Consulente del Lavoro che, alla scadenza, non provvede o provvede parzialmente al versamento, qualora vi adempia entro i successivi 90 giorni, deve corrispondere, oltre al contributo ancora dovuto, una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato di due punti percentuali, sulla somma non corrisposta dalla scadenza alla data del pagamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a euro 5,00.

ii) Il Consulente del Lavoro che alla scadenza non provvede o provvede parzialmente al versamento, ove adempia oltre i successivi 90 giorni, deve corrispondere oltre al contributo ancora dovuto, una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato di cinque punti percentuali sulla somma non pagata dalla scadenza alla data del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a euro 10,00.

La sanzione non potrà essere superiore al quaranta per cento dell'importo dovuto.

Dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione prevista, sul debito contributivo maturano interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 febbraio 1999 n.46.

Il tasso degli interessi di mora di cui al periodo precedente viene determinato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze tenuto conto della media dei tassi bancari attivi. L'interesse di mora da prendere a riferimento per il calcolo, una volta raggiunto il tetto massimo, è quello vigente al momento del pagamento dei contributi.

iii) Qualora l'Ente accerti la presenza di un volume d'affari ai fini IVA interamente ovvero parzialmente non dichiarato, il Consulente del Lavoro deve versare, oltre al contributo dovuto, una sanzione annua pari al trenta per cento di ciascun contributo omesso, calcolata dalla scadenza

fino alla data del versamento. La sanzione non potrà essere superiore al sessanta per cento di ciascun contributo dovuto.

Dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione prevista, sul debito contributivo maturano interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 febbraio 1999 n.46.

Il tasso degli interessi di mora di cui sopra viene determinato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze tenuto conto della media dei tassi bancari attivi. L'interesse di mora da prendere a riferimento per il calcolo, una volta raggiunto il tetto massimo, è quello vigente al momento del pagamento dei contributi.

Articolo 50

Ambito di applicazione

Sono soggetti al sistema sanzionatorio di cui agli articoli 48 e 49 anche i contributi omessi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

TITOLO V

NORMA TRANSITORIA

Articolo 51

Ravvedimento per debiti contributivi

1. Il Consulente del Lavoro debitore nei confronti dell'Ente per contributi soggettivi, integrativi e di maternità, interessi, sanzioni e spese legali, relativi ad annualità sino al 31 dicembre 2012, può usufruire della riduzione del regime sanzionatorio disciplinato al Titolo IV del presente Regolamento. La stessa agevolazione si applica anche ai soggetti non più iscritti all'Ente nonché agli eredi.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo coloro nei confronti dei quali il recupero del credito da parte dell'Ente è in fase di esecuzione immobiliare e risulta notificato un atto di pignoramento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è concessa a condizione che il debito sia estinto entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.
4. La riduzione di cui al comma 1 è stabilita nelle seguenti misure:
 - a. 50% per le annualità di contribuzione sino al 31 dicembre 2006;
 - b. 70% per le annualità successive e sino al 31 dicembre 2012.
5. Qualora il debito complessivo, al lordo della riduzione di cui al comma 4, risulti pari o superiore ad euro 2.000,00 il debitore può chiederne la rateazione con periodicità mensile e durata massima di sessanta mesi. La domanda è ammissibile se presentata entro il termine di cui al comma 3 e accompagnata dal versamento del 10% delle somme dovute. Alla rateazione si applicano le norme di cui all'articolo 47 del presente Regolamento, ove compatibili.
6. La presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 40 del presente Regolamento è condizione per l'applicazione del presente articolo.
7. Accedono d'ufficio alla riduzione di cui al comma 4, per la parte residua del debito, coloro che hanno in corso domanda di rateazione.
8. Al ravvedimento si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 21 del presente Regolamento.

TITOLO VI

NORME FINALI

Articolo 52

Vigilanza

Le delibere in materia di contributi e prestazioni, adottate dall'Assemblea dei Delegati o dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in base alle previsioni del presente Regolamento, sono soggette ad approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509.

Articolo 53

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione da parte dei Ministeri competenti.

ENPACL

Regolamento di previdenza e assistenza

Tavola dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo

in vigore dal 1 gennaio 2016

NB: per le età da 57 a 70 anni i coefficienti sono tratti dalla tavola di cui al decreto 22 giugno 2015 del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, *"Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo"*. Per le età da 71 a 95 anni i coefficienti sono tratti dalla tavola di cui alla nota tecnica redatta dallo studio attuariale "Orrù & Associati" l'8 gennaio 2016.

ENPACL

Tavola dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo

in vigore dal 1 gennaio 2016

Età	Divisori	Valori (%)
57	23,550	4,246
58	22,969	4,354
59	22,382	4,468
60	21,789	4,589
61	21,192	4,719
62	20,593	4,856
63	19,991	5,002
64	19,385	5,159
65	18,777	5,326
66	18,163	5,506
67	17,544	5,700
68	16,922	5,910
69	16,301	6,135
70	15,678	6,378
71	15,054	6,643
72	14,430	6,930
73	13,803	7,245
74	13,175	7,590
75	12,546	7,971
76	11,917	8,391
77	11,296	8,853
78	10,686	9,358
79	10,089	9,912
80	9,504	10,522
81	8,936	11,191
82	8,383	11,929
83	7,843	12,750
84	7,320	13,661
85	6,817	14,669
86	6,339	15,775
87	5,887	16,987
88	5,462	18,308
89	5,058	19,771
90	4,691	21,317
91	4,354	22,967
92	4,032	24,802
93	3,697	27,049
94	3,358	29,780
95	3,030	33,003